


I fenomeni migratori nel III millennio





**La Rete Europea Migrazioni (EMN),
coordinata dalla Commissione Europea,
fornendo informazioni affidabili sui vari
sviluppi politici in materia di asilo e
migrazione, assiste l'Unione europea e
le autorità nazionali nelle loro difficili
scelte politiche**

**La Rete Europea delle
Migrazioni (EMN – European
Migration Network) è una rete
a livello europeo creata nel
2003 dalla Commissione
Europea per conto del
Consiglio Europeo**

**Ha il compito di fornire
informazioni aggiornate,
oggettive, affidabili e confrontabili
sui temi relativi alle migrazioni e
all'asilo, mettendole a
disposizione dei decisori pubblici a
livello nazionale e comunitario**

**il Punto di Contatto Nazionale per
l'Italia dal 1° aprile 2014 è stato
assunto dal Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR) Dipartimento Scienze
umane e sociali - Patrimonio culturale,
sempre con il coordinamento del
Ministero dell'Interno, Dipartimento
per le libertà civili e l'immigrazione.**

1951 → CONVENZIONE DI GINEVRA

Pietra miliare del diritto dei rifugiati è la Convenzione di Ginevra del 1951 ed il suo Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati.



Convenzione di Ginevra (1951)

“Nessuno Stato contraente potrà espellere o respingere un rifugiato verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate, a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad una determinata categoria sociale o delle sue opinioni politiche”.

- La Convenzione si riferiva a fatti avvenuti in Europa prima del 1951.

La produzione di un **GLOSSARIO** da parte dell'EMN permette una comprensione e un utilizzo condiviso dei termini e delle relative definizioni riguardanti l'asilo e la migrazione. Il Glossario è, inoltre, utilizzato per sviluppare un **THESAURUS** EMN, che raccoglie la documentazione disponibile in una maniera strutturata.

Promossa dal Ministero dell'Interno e co-finanziata dall'Unione Europea, la pubblicazione del Glossario contiene oltre 300 tra i termini più importanti in materia di migrazione ed asilo, riportati in italiano, in inglese ed in molte altre lingue europee, facilitandone la comparabilità e indicandone la fonte giuridica a livello comunitario e internazionale

ACCOGLIENZA reception



Insieme di misure riconosciute dagli Stati membri a favore dei richiedenti asilo ai sensi della Direttiva 2003/9/CE, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati dell'UE

APOLIDE stateless person

- Persona che non è considerata cittadino di alcuno Stato in conformità alla legislazione vigente.
- La definizione include anche una persona la cui nazionalità non è dimostrata.

(C.A.R.A.)

«Centri Accoglienza Richiedenti Asilo»

In Italia, a seguito del DPR 303/2004 e del D.Lgs. 25/2008, per lo straniero richiedente asilo privo di documenti di riconoscimento, o che si è sottratto al controllo di frontiera, sono stati predisposti i C.A.R.A. per consentire l'identificazione e la definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato

ASILO

asylum



Forma di protezione garantita da uno Stato sul suo territorio, basata sul principio del non respingimento (non-refoulement) e sui diritti del rifugiato riconosciuti internazionalmente o nazionalmente. Viene concesso ad una persona non in grado di chiedere la protezione dello Stato di cui ha la cittadinanza e/o in cui è residente, in particolare per timore di essere perseguitato per ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per opinioni politiche.

DIRITTO DI ASILO right of asylum

Il diritto di uno Stato, in virtù della sua sovranità territoriale e nell'esercizio della sua discrezionalità, di consentire a un cittadino straniero di entrare e risiedere, e il diritto di opporsi all'esercizio della giurisdizione da parte di qualsiasi altro Stato su quella persona.

EMIGRATION

emigration

- Nel contesto dell'UE, azione con la quale una persona, che in precedenza aveva la propria dimora abituale nel territorio di uno Stato membro, cessa di avere la sua residenza abituale in tale Stato membro per un periodo che è o si prevede che sia di almeno dodici mesi.
- Nel contesto internazionale, azione con la quale una persona parte o lascia un determinato paese.

Nel contesto dell'UE, azione con la quale una persona stabilisce la sua dimora abituale nel territorio di uno Stato membro per un periodo minimo di dodici mesi, o che si presume sia tale, dopo aver avuto in precedenza la propria dimora abituale in un altro Stato membro o in un paese terzo.

MIGRANTE

migrant

Nel contesto delle politiche dell'UE in materia di asilo e immigrazione, il termine si riferisce al cittadino di un paese terzo che entra (o è già) in uno degli Stati dell'UE.

MIGRANTE ECONOMICO

economic migrant

- Colui che lascia il proprio paese d'origine per ragioni puramente economiche in alcun modo collegate alla definizione di rifugiato, o al fine di cercare di migliorare i propri mezzi di sostentamento.
- E' una categoria che non rientra nei criteri per ottenere lo status di rifugiato e quindi non beneficia della protezione internazionale prevista per i rifugiati.

PROFUGO

refugee

Costretto ad abbandonare la propria terra, il proprio paese, la patria, in seguito a eventi bellici, a persecuzioni, oppure a cataclismi.

Sfollato

Displaced person

- apolide che ha dovuto abbandonare il suo paese o regione d'origine o che è stato evacuato, in particolare in risposta all'appello di organizzazioni internazionali, ed il cui ritorno in condizioni sicure e stabili risulta impossibile a causa della situazione nel paese stesso. Tali soggetti rientrano anche nell'ambito d'applicazione dell'articolo 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 o di altre normative nazionali o internazionali che conferiscono una protezione internazionale, in particolare, a:
 - la persona fuggita da zone di conflitto armato o di violenza endemica;
 - la persona che sia soggetta a grave rischio di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti umani o sia stata vittima di siffatte violazioni.

RIFUGIATO

refugee

- In base alla Convenzione di Ginevra, chi, a causa di un giustificato timore di essere perseguitato per la sua razza, religione, cittadinanza, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio abituale in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi.
- Nel contesto dell'UE, si riferisce in particolare al cittadino di un paese terzo o all'apolide che, ai sensi dell'articolo 1A della Convenzione di Ginevra, viene ammesso a risiedere in quanto tale nel territorio di uno Stato membro e al quale l'articolo 12 (Esclusione), della Direttiva 2004/83/CE non si applica.

STATUS DI RIFUGIATO

refugee status



Vicissitudes, Jason deCaires Taylor

Riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di paese terzo o di un apolide quale rifugiato.

RICHIEDENTE ASILO asylum seeker

Qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di asilo in merito alla quale non sia ancora stata presa una decisione definitiva.